

Bonifici e Incassi

COSA CAMBIA PER LE IMPRESE
CON LA NUOVA DIRETTIVA
SUI SERVIZI DI PAGAMENTO



Indice

I BONIFICI: cosa cambia

1	Ricezione ed esecuzione di un ordine di pagamento	4
2	Operazioni più veloci e tempi di esecuzione certi e garantiti	4
3	Data valuta e data disponibilità coincidono	5
4	La "valuta fissa beneficiario" e la "valuta antergata" decadono.....	5
	Box: Esempio.....	5
	Box: Cos'è il CBI.....	6
5	L'IBAN: codice identificativo obbligatorio del conto corrente.....	7
6	L'importo del bonifico viene accreditato interamente e i costi suddivisi tra ordinante e beneficiario.....	8
7	Tempi di rimborso certi	8

GLI INCASSI: cosa cambia

IL RID

1	RID Ordinario e RID Veloce	9
2	È possibile opporsi ad una richiesta errata di addebito sul proprio conto prima della scadenza	9
3	Tempi certi per richiedere il rimborso dopo l'addebito e maggiore flessibilità contrattuale	9
4	È possibile autorizzare un'operazione di addebito in conto con importo prefissato.....	10
5	Non è più possibile incassare disposizioni RID "scadute"	11

La Ri.Ba.

1	Tempi di esecuzione più veloci	11
2	Conoscenza più rapida dell'esito	11

Caro Lettore,

il primo marzo di quest'anno è entrato in vigore il decreto legislativo* che recepisce nel nostro Paese la **Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento** (detta anche PSD, dall'inglese "Payment Services Directive"), **nata per realizzare un quadro comune di regole all'interno dei Paesi europei**, rafforzare diritti e tutele degli utilizzatori di questi servizi e aumentare la concorrenza, anche attraverso l'apertura dei servizi di pagamento agli operatori non bancari.

Tutto ciò completa quanto realizzato in tema di unione monetaria e da corso ad uno dei punti più importanti previsti dal Consiglio d'Europa nell'Agenda di Lisbona: migliorare la competitività del tessuto produttivo europeo.

Le novità sono molte e riguardano strumenti largamente utilizzati dalle imprese come il bonifico, il RID e la Ri.Ba.

In questa Guida ti presentiamo le più significative affinché la tua impresa possa continuare a gestire i cicli di incasso e pagamento in maniera efficiente e puntuale.

Buona lettura!

I BONIFICI: cosa cambia

1 Ricezione ed esecuzione di un ordine di pagamento

La Direttiva stabilisce che **il momento in cui una banca avvia l'esecuzione di un ordine di pagamento**, ad esempio un bonifico, **è quello in cui riceve l'ordine dal pagatore**.

Ogni banca può prevedere un orario limite (chiamato cut-off time), in prossimità della fine della giornata operativa, oltre il quale gli ordini trasmessi dai clienti sono considerati ricevuti il giorno successivo. È quindi consigliabile verificare questo aspetto con le banche con cui si hanno rapporti.

È sempre possibile trasmettere alla banca un ordine di bonifico con largo anticipo rispetto alla data in cui si vuole che venga eseguito. La Direttiva, infatti, prevede che il momento di ricezione di un ordine possa avvenire in un giorno convenuto o a cadenze prestabilite, come nel caso di ordini permanenti (ad esempio, per il pagamento degli affitti).

2 Operazioni più veloci e tempi di esecuzione certi e garantiti

Il tempo massimo di accredito al beneficiario di tutte le operazioni di pagamento, sia in Italia che in Europa, **è fissato in un giorno lavorativo a partire dalla data di ricezione dell'ordine** (vedi punto 1). Fino al 1° gennaio 2012, l'impresa che dispone il bonifico può concordare con la propria banca tempi più lunghi: fino a un massimo di 3 giorni lavorativi. È previsto un giorno in più nel caso di bonifici cartacei.

3

Data valuta e data disponibilità coincidono

La banca del beneficiario mette a disposizione di quest'ultimo l'importo non appena ricevuto dalla banca del pagatore con la stessa valuta (data da cui decorrono gli interessi sulle somme accreditate).

In passato accadeva che tra la data disponibilità e la data valuta passassero uno o più giorni.

D'ora in poi questo non accadrà più: **valuta e disponibilità coincideranno.**

4

La “valuta fissa beneficiario” e la “valuta antergata” decadono

Dal momento che, per effetto della Direttiva, la data valuta coincide con la data di disponibilità, **non è più possibile ordinare un bonifico indicando la data valuta di accredito per il beneficiario**, né è più possibile richiedere l'accredito di somme sul conto del beneficiario **con una data valuta anteriore** rispetto al momento di disposizione dell'ordine.

Tuttavia, potendo contare su tempi di esecuzione certi, l'impresa ordinante può comunque garantire al suo beneficiario la data valuta concordata: sarà infatti sufficiente disporre l'ordine attenendosi ai tempi di esecuzione concordati contrattualmente con la banca. Ad esempio, un'impresa che aderisce al canale CBI (vedi box) quando effettua un bonifico può:

- indicare la “data di esecuzione” della richiesta, oppure
- indicare la “data valuta della banca del beneficiario”.


Se, ad esempio, l'impresa vuole che il bonifico disposto a favore del suo beneficiario sia accreditato il giorno 27 gennaio ha due alternative:

- indicare come “data di esecuzione della richiesta” il giorno 26 del mese, oppure
- indicare come “data valuta della banca del beneficiario” il giorno 27 del mese

Tempi di esecuzione di un bonifico

esempio

Giovedì 21-gen	Venerdì 22-gen	Sabato 23-gen	Domenica 24-gen	Lunedì 25-gen	Martedì 26-gen	Mercoledì 27-gen	Giovedì 28-gen
-------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------



Cos'è il CBI

Il Servizio CBI - Corporate Banking Interbancario - è un servizio di remote banking che consente ad un'azienda di qualsiasi dimensione di lavorare, tramite un unico collegamento telematico, con tutte le banche con le quali intrattiene rapporti di conto.

Per conoscere nel dettaglio tutti i vantaggi offerti dal servizio CBI visita il sito www.cbi-org.eu oppure rivolgiti direttamente alla tua banca.



CONSORZIO CBI
customer to business interaction

5

L'IBAN: codice identificativo obbligatorio del conto corrente

Per effettuare un bonifico nazionale **è necessario che l'impresa utilizzi il codice IBAN** (International Bank Account Number); vengono infatti definitivamente abolite le vecchie coordinate bancarie (ABI, CAB e numero di conto).

Pertanto, occorre che l'impresa si accerti sempre di fornire l'esatto codice IBAN per consentire la corretta esecuzione del pagamento.

Le imprese hanno proposto che possa essere utilizzato anche il Codice Fiscale del beneficiario, in aggiunta all'IBAN, al fine di accrescere il grado di sicurezza dell'operazione.

Per i bonifici transfrontalieri le imprese devono utilizzare, oltre al codice IBAN, il BIC (*Bank Identifier Code*) che identifica la banca dell'impresa beneficiaria e che dovrà essere riportato in tutte le fatture di beni e servizi all'interno della Comunità Europea.¹

Per chi non lo avesse ancora fatto, è necessario aggiornare gli archivi di clienti e fornitori sostituendo le vecchie coordinate con i rispettivi IBAN. A tale scopo - anche aderendo ad una richiesta delle imprese - le banche offrono alle imprese il servizio di allineamento elettronico degli archivi che consente di sostituire con l'IBAN le vecchie coordinate bancarie in modo automatizzato, senza dover contattare tutte le loro controparti.

1. Regolamento europeo 924/2009.

6

L'importo del bonifico viene accreditato interamente e i costi suddivisi tra ordinante e beneficiario

Quando un'impresa effettua un bonifico, **il beneficiario riceve l'intero importo**; non sono infatti previste deduzioni dall'importo trasferito, a meno che il beneficiario non autorizzi espressamente la propria banca a trattenere le eventuali spese sulle somme accreditate.

Il Decreto prevede inoltre che ciascun cliente sostenga le spese previste dalla propria banca (opzione SHARE). Di conseguenza, anche nel caso di bonifici all'interno dell'UE, non è più prevista la possibilità di concordare che le spese vengano interamente sostenute dall'impresa ordinante (opzione OUR) o da quella beneficiaria (opzione BEN).

7

Tempi di rimborso certi

Nel caso in cui venga effettuata un'operazione di pagamento non autorizzata, l'impresa ha **13 mesi di tempo per richiedere il rimborso**, che sarà immediato. Inoltre, da oggi, è la banca a dover dimostrare che l'operazione è stata eseguita correttamente.

Le novità che riguardano i bonifici sono tante; è necessario che le imprese verifichino al proprio interno le varie tipologie di pagamento che utilizzano abitualmente ed effettuino i necessari adeguamenti. Infatti, i tempi di predisposizione, autorizzazione e trasmissione degli ordini devono essere coerenti con i tempi di esecuzione concordati con la propria banca. In questo modo le imprese garantiranno ai loro beneficiari la puntualità degli accrediti sul loro conto.

GLI INCASSI: cosa cambia

IL RID

1 RID Ordinario e RID Veloce

Entro il 5 luglio 2010 tutte le imprese avranno a disposizione 2 tipi di RID: il RID Ordinario, nel quale confluiranno il RID Utenze e il RID Commerciale, e il RID Veloce. Di seguito le novità che li caratterizzano.

2 È possibile opporsi ad una richiesta errata di addebito sul proprio conto prima della scadenza

Se si utilizzano il RID Ordinario o il RID Veloce, e da un controllo della fattura l'impresa debitrice si accorge che l'importo che deve essere addebitato non è corretto, **c'è tempo fino al giorno lavorativo che precede la data di scadenza per opporsi all'addebito sul proprio conto.**

Tuttavia, la Direttiva consente all'impresa debitrice e a quella beneficiaria di concordare la rinuncia al diritto di opposizione.

3 Tempi certi per richiedere il rimborso dopo l'addebito e maggiore flessibilità contrattuale

Se un RID autorizzato è stato addebitato sul conto del debitore, ma l'importo non è corretto, quest'ultimo ha **fino a 8 settimane di tempo** a partire dalla data di addebito del pagamento **per chiederne il rimborso**, che avverrà entro i dieci giorni lavorativi successivi.

Tuttavia, l'impresa debitrice e l'impresa creditrice, incluse le "microimprese"², possono concordare, sul modulo RID, una delle seguenti alternative, a seconda del tipo di RID utilizzato.

In caso di **RID Ordinario**, il debitore e il creditore possono concordare che la richiesta di rimborso sia effettuata:

- a) nello stesso giorno dell'addebito
- b) entro i 5 giorni successivi alla data di addebito.

In alternativa, il debitore può rinunciare al diritto di rimborso.

In caso di **RID Veloce**, le imprese possono invece scegliere una delle seguenti opzioni:

- a) il rimborso nello stesso giorno dell'addebito
- b) la rinuncia al diritto di rimborso.

Se si tratta di operazioni non autorizzate, il debitore ha **13 mesi di tempo per richiedere il rimborso** alla propria banca, che avverrà immediatamente.

4

È possibile autorizzare un'operazione di addebito in conto con importo prefissato

Sia nel **RID Ordinario** che nel **RID Veloce**, l'impresa beneficiaria e il debitore possono concordare, al momento dell'autorizzazione, **operazioni di addebito in cui l'importo è prefissato**. Se la banca del debitore riceve una disposizione di addebito RID con importo diverso da quello autorizzato, non eseguirà il pagamento. Se l'importo addebitato è corretto non è possibile chiedere il rimborso.

2. Il Decreto legislativo equipara le microimprese, ossia gli operatori che hanno meno di 10 addetti e un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro all'anno, ai consumatori. Tuttavia, il decreto prevede la possibilità per le microimprese di rinunciare contrattualmente al diritto di rimborso e opposizione all'addebito così da poter utilizzare gli strumenti propri delle imprese (RID veloce, SEPA Business to Business Direct Debit).

5

Non è più possibile incassare disposizioni RID “scadute”

L'impresa beneficiaria non può più disporre RID scaduti, da addebitare entro la cosiddetta “data limite di pagamento” che consentiva di incassare disposizioni con valuta antergata, in quanto, per effetto della Direttiva, non è più ammesso che la valuta preceda la giornata operativa nella quale l'importo dell'operazione è addebitato sul conto del debitore.

La Ri.Ba.

1

Tempi di esecuzione più veloci

L'impresa debitrice **deve eseguire il pagamento entro la data di scadenza** poiché non è più prevista la cosiddetta “tenuta cassa di due giorni” che permetteva di pagare entro i due giorni successivi.

L'impresa beneficiaria disporrà della somma il giorno successivo alla data di scadenza della Ri.Ba.

2

Conoscenza più rapida dell'esito

Il beneficiario riceverà il messaggio di mancato pagamento al più tardi entro il secondo giorno successivo alla data di scadenza della Ri.Ba.



ASSOCIAZIONE ITALIANA TESORIERI d'IMPRESA

www.aiti.it



www.confartigianato.it



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

www.confcommercio.it



www.confcooperative.it



www.confindustria.it